



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
BERTOLO ROBERTO, Giudice

in data 19/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 635/2022 depositato il 29/07/2022

proposto da

MMRRR

Difeso da

Avv. Francesco Mattarelli - MTFNC68A07D969O
Dott. Lorenzo Ricci C/o Studio Mattarelli - RCCLNZ63M06D969R

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale XXX

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 114/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale XXXXX sez. 1 e pubblicata il 28/02/2022

Atti impositivi:

-AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XX
-AVVISO DI ACCERTAMENTO n.XXX
-AVVISO DI ACCERTAMENTO n.XXX

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante MMMRRR: in riforma della sentenza impugnata, di voler annullare l'atto impugnato con ogni provvedimento conseguente e con vittoria di spese di lite per l'appellante.

Appellato AGENZIA DELLE ENTRATE: chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'anno 2013 il **MMMRRR** possedeva una quota del 49% (132.300 azioni su complessive 270.000) nella SOCIETÀ AAA la quale, controllando al 100% BBB S.p.a., esercitava, tramite quest'ultima, la gestione di mmmm e la fornitura di nnnn.

Il restante 51% del capitale sociale di AAA era detenuto da CCC. Quest'ultima, a sua volta, era partecipata al 69,13% da **MMMRRR** e al 23,71% dalla moglie RRRMMM.

CCC gestiva invece sssss.

Sostanzialmente **MMMRRR** aveva una posizione dominante nel gruppo societario.

In applicazione dell'art. 5, l. 28.12.2001, n. 448, nel mese di giugno del 2013, **MMMRRR** optò per la rivalutazione delle proprie partecipazioni nella AAA mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% per l'ammontare di € 109.760,00 (in tre rate annuali), su un valore della partecipazione stimata con perizia giurata 28.6.2013 in € 2.744.000,00.

Il 31.12.2015 e il 12.12.2016 **MMMRRR** cedette le proprie azioni AAA a CCC, per i rispettivi importi di € 1.285.880,00 e di € 1.458.000,00.

La plusvalenza tassabile che ne sarebbe derivata ex artt. 67 e 68, d.p.r. 26.4.1986, n. 131 venne neutralizzata dalla rivalutazione del costo di acquisto di cui si è detto.

A seguito dell'anzidetta cessione, CCC era proprietaria del 100% delle quota AAA e BBB, a sua volta, interamente partecipata da AAA.

Il 16.12.2016 le tre società si fusero per incorporazione in BBB.

In tal modo **MMMRRR** aveva evitato la tassazione dei dividendi spettantigli in CCC, riducendola alla imposta sostitutiva di cui alla l. 448/2001. L'operazione era economicamente senza significato ed era stata effettuata al solo fine di evitare la tassazione piena dei dividendi. L'operazione complessiva sarebbe stata assimilabile ad una operazione di cash out, attraverso la quale la cessione di partecipazioni sarebbe stata effettuata abusivamente al solo fine di realizzare un indebito vantaggio fiscale ottenuto cedendo la partecipazione al prezzo rivalutato tre anni prima, evitando così di realizzare una plusvalenza tassabile, drenando al tempo stesso somme dalla CCC che diversamente sarebbero state tassabili come dividendi, essendo **MMMRRR** anche socio della predetta CCC.

Tanto veniva contestato al contribuente il 22.10.2020 mediante invito a rendere chiarimenti ex art. 10-bis, comma 6, l. 27.7.2000, n. 212, cui seguiva l'avviso di accertamento impugnato.

La sentenza di primo grado (Commissione tributaria provinciale xxx n. xxxxx), dopo avere respinto le eccezioni preliminari di rito del contribuente, ne respingeva il ricorso nel merito, ritenendo che la stessa fosse comunque complessivamente anti-economica, affermando quanto segue.

Lo scopo precipuo della rivalutazione delle partecipazioni societarie era quello di favorirne la circolazione. Nel caso di specie, ciò non era accaduto in quanto, anche dopo la cessione delle quote AAA, queste erano rimaste nella titolarità del soggetto giuridico costituitosi dopo la fusione. In pratica, l'operazione era circolare.

L'eccessivo indebitamento dell'acquirente CCC rendeva non comprensibile l'esborso per l'acquisto delle quote di **MMRRR** in AAA.

L'indebitamento di CCC era quindi servito a remunerare **MMRRR**, mediante il prezzo di acquisto delle sue partecipazioni in AAA.

Per contro, non era stato distribuito il dividendo che **MMRRR** aveva maturato nell'acquirente CCC e che non avrebbe potuto ottenere, stante le forti passività di questa.

Proponeva appello il contribuente, sostenendo l'economicità dell'operazione, avente la finalità di concentrare le diverse realtà imprenditoriali in un'unica società, la quale potesse gestire integralmente i diversi xxxx.

In data 21.11.2022 questa Corte di Giustizia tributaria sospendeva l'esecuzione dell'avviso di accertamento e della sentenza impugnati, dietro prestazione di cauzione offerta da **MMRRR**.

Questa Corte di Giustizia tributaria, con ordinanza, 8.5.2023 disponeva consulenza tecnica di ufficio con il seguente quesito:

Dopo aver provveduto a descrivere la complessiva operazione imprenditoriale considerata nell'avviso di accertamento impugnato, dica il consulente tecnico di ufficio se tale operazione rivesta un significato economico oppure sia essenzialmente finalizzata ad ottenere vantaggi fiscali indebiti. Ciò, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 10-bis, comma 2, 1. 27.7.2000, n. 212 e delle precisazioni contenute nei successivi commi 3 e 4.

La consulenza tecnica di ufficio veniva depositata il 22.12.2023 e all'udienza del 19.2.2024 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come sopra esposto l'operazione oggetto della contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria è la cessione delle quote possedute da **MMRRR** nella AAA alla acquirente CCC Cessione avvenuta ad un corrispettivo pari al valore rivalutato delle quote (€ 2.744.000,00), in due momenti (il 31.12.2015 per 62.000 azioni per complessivi € 1.285.880,00 e il 12.12.2016 per 70.300 azioni per € 1.458.000,00).

Su tale valore era stato anticipato il pagamento dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5,1.448/2001, relativa all'anticipazione della tassazione delle plusvalenze latenti, importa pari ad € 109.760,00.

Successivamente era avvenuta la fusione per incorporazione della AAA e della BBB in CCC.

Secondo l'Amministrazione finanziaria.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, **MMRRR** avrebbe così monetizzato, senza distribuzione di dividendi, gli utili presenti nel patrimonio della CCC attraverso l'incasso dei corrispettivi (pagati da CCC all'appellante) relativi alla cessione delle partecipazioni nella AAA. Il vantaggio fiscale contestato dall'Amministrazione finanziaria sarebbe rappresentato dalla differenza tra le imposte sostitutive pagate dal

contribuente nella limitata misura del 4% e la tassazione dei dividendi, assai più onerosa.

Tale operazione sarebbe stata senza giustificazione economica, in quanto sostituibile dall'esercizio del diritto di recesso da parte del socio uscente, **MMRRR**.

Il consulente tecnico di ufficio ha posto in evidenza come l'operazione societaria di cessione di quote e fusione per incorporazione non fosse, invece, sostituibile dal diritto di recesso, per le seguenti ragioni.

Il recesso, ex art. 2437 c.c., non è realizzabile con la semplice iniziativa unilaterale del socio, non essendosi verificata alcuna delle situazioni, descritte dalla norma, che giustificano tale iniziativa.

Il recesso è istituito concepito a protezione del socio di minoranza per tutelarsi da mutamenti sostanziali della società. La cessione delle quote, invece, è un semplice disinvestimento.

In particolare, la AAA non avrebbe avuto la liquidità necessaria per compensare il socio **MMRRR** per l'esercizio del recesso, come da ricostruzione contabile effettuata dal consulente tecnico di ufficio.

Inoltre, l'operazione complessiva sopra descritta presentava un chiaro significato economico, consistente nella riduzione di costi e adempimenti, concentrati tutti in un'unica società (CCC), in un momento di evoluzione del mercato (Cass. Sez. V, 35398/2021).

Tali conclusioni del consulente tecnico di ufficio hanno resistito anche alle osservazioni dell'Amministrazione finanziaria sulla circolarità dell'operazione. Giudizio che discenderebbe dal fatto che **MMRRR** rivalutò le proprie azioni, ma non al fine della successiva cessione, posto che egli rimase sostanzialmente padrone della realtà societaria così mutata (si ricorda che **MMRRR** partecipa al 69,13% in CCC e la di lui moglie vi partecipa al 23,71%).

Sotto tale profilo, si osserva che nulla impone a colui che opti per la rivalutazione di cui all'art. 5,1. 448/2001, di provvedere alla successiva cessione delle quote rivalutate (fatto, comunque, avvenuto), a favore di soggetto estraneo alla propria sfera di influenza o di controllo; derivante, ad esempio, da una partecipazione societaria nel soggetto acquirente.

In ogni caso, l'esistenza di una finalità imprenditoriale dell'operazione impedisce la configurabilità dell'abuso del diritto, giusta la previsione stessa dell'art. 10-bis, l. 212/2000. Inoltre, non è chiaro, stante quanto sopra osservato, tramite quale istituto giuridico alternativo il contribuente avrebbe potuto realizzare il suddetto risultato imprenditoriale. Istituto giuridico alternativo che, d'altronde, egli non sarebbe stato tenuto ad adottare, qualora fiscalmente più oneroso, salvo dimostrare che la scelta per l'operazione sopra descritta fosse priva di significato economico.

Anche l'osservazione dell'Amministrazione finanziaria secondo la quale, sostanzialmente, **MMRRR** avrebbe evitato la tassazione di dividendi ottenuti da CCC non è del tutto chiara, posto che, come rilevato dal consulente tecnico di ufficio (prospetto pagg. 52-53), nessun dividendo è stato distribuito negli anni in discorso e in quelli successivi.

La delicatezza della questione suggerisce la compensazione delle spese e la divisione paritaria degli oneri di consulenza tecnica di ufficio.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Spese compensate. Spese di consulenza tecnica a carico paritario e solidale fra le parti, liquidate in separato decreto.

